



Comune di Villanova Biellese

Verbale del 18 Luglio 2017

Oggetto : Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale

PREMESSA

In data 17.03.2017 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione con delibera n°8.

Il rendiconto finanziario è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n° 13 del 20.04.2017.

In data 11 Luglio 2017 è stata sottoposta al revisore unico , per la successiva presentazione al consiglio comunale , nella prima seduta utile , la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

L'art. 193 del TUEL prevede che :

“ 1 gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili del presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza ne di cassa di cui all'art. 162 comma 6 .

2 Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale , e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri di bilancio o , in caso di accertamento negativo ad adottare contestualmente :

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione , per squilibrio della gestione di competenza , di cassa ovvero della gestione dei residui ;

b) i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art, 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardante la gestione dei residui “.

L'art 175 comma 8 del Tuel prevede che “ *mediante la variazione di assestamento generale , deliberato dall'Organo consiliare dell'ente entro il 31 Luglio di ciascun anno , si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita , compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al*

fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio “.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 Luglio .

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario , gli enti locali devono attestare :

- Il rispetto del principio del pareggio di bilancio ;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica ;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione ;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati ;

Nel caso di accertamento negativo gli enti devono adottare contestualmente :

- le misure necessarie al ripristino del pareggio , qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo , di gestione o di amministrazione , per squilibrio della gestione di competenza , della gestione dei residui ed anche , in virtù del nuovo bilancio armonizzato , della gestione di cassa ;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del tuel ;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione , nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui , o iscritto nel bilancio di previsione , in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie ;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento di perdite di organismi partecipati ;

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità :

- verificare , prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria , il permanere degli equilibri generali di bilancio ;
- intervenire , qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati , deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio ;
- monitorare , tramite l'analisi della situazione contabile attuale , lo stato di attuazione dei programmi generali intraprese dall'ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il responsabile del servizio finanziario non ha segnalato l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o di capitale , di competenza e/o nella gestione dei residui .

Non vi sono segnalazioni in merito all'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale , di competenza e/o nella gestione dei residui .

Non emerge la necessità di effettuare o integrare accantonamenti a favore degli organismi partecipati .

Il revisore unico prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio n, in quanto gli equilibri sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui .

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso , Visto il parere favorevole del Responsabile finanziario , il Revisore Unico :

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio , sia in conto competenza che in conto residui ;
- verificata l'inesistenza di debiti fuori bilancio ;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2017/2019

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio , sia in conto competenza che in conto residui ed esprime parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta .

18 Luglio 2017

dott. Giuseppe Morena